



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via L. Rossi, 35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134 Reg. Del.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 E ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145/2018, TRA IL COMUNE DI MONTAURO E IL COMUNE DI MONTEPAONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEPAONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STESSO IN REGIME DI SCAVALCO IN ECCEDEENZA AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004.

L'anno duemilaventidue, il giorno Tre del mese di Ottobre alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	X	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	X	
3	Isabella Venuto	Assessore	X	
4	Maria Assunta Fiorentino	"		X
5	Grande Giuseppe	"	X	

Assume la Presidenza il Sindaco Migliarese Mario il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Montauro, con nota del 03/10/2022 prot. n. 5402, ha chiesto la disponibilità ad utilizzare un dipendente di questo Comune Ing. Vittorio Procopio, assunto a seguito di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico Categoria "D" posizione economica D2, per svolgere attività lavorativa per nove ore settimanali in regime di scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004 e dell'art. 1, comma 124, della legge n.

145/2018 e per n. 12 ore settimanali in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004;

- che da parte del Comune di Montepaone nulla osta a tale richiesta non derivandone alcuna riduzione di efficienza nelle prestazioni lavorative del dipendente in questione;

RICORDATO quanto segue in tema di scavalco condiviso e di scavalco d'eccedenza;

In tema di scavalco condiviso:

L'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo il quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

L'art. art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018, stabilisce che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

L'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;

La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);

- *"l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato ma uno strumento duttile di utilizzo plurime e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di*

un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza"
(Sezione regionale di controllo per il Molise, delibera n. 105/2016/PAR);

In tema di scavalco d'eccedenza:

Il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici;

Di recente la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 80/2022/PAR affronta la tematica del cd. "scavalco d'eccedenza" di cui all'art. 1, comma 557, della L. n.311/2004) istituito utilizzato dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già esaminata da diverse Sezioni regionali di Controllo.

I giudici sottolineano la differenza con la fattispecie del cd. "scavalco condiviso", disciplinata dall'art. 14 del CCNL 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. Nello scavalco c.d. condiviso il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza; nello scavalco c.d. d'eccedenza il lavoratore, pur restando legato al rapporto d'impiego (a tempo pieno) con l'ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell'autorizzazione data dall'amministrazione di provenienza.

Per quanto attiene l'articolazione dell'attività di lavoro, il Collegio osserva che il cosiddetto scavalco d'eccedenza, è consentito alle condizioni e nei limiti seguenti: "che l'attività possa svolgersi solo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario per un numero massimo di 12 ore non potendosi superare le 48 ore settimanali il personale utilizzato deve essere assunto presso altro ente con contratto a tempo pieno e deve essere autorizzato dall'ente di appartenenza; deve essere retribuito sulla base dei parametri oggettivi di riferimento a seconda della tipologia di lavoro, i dipendenti utilizzati possono essere nominati titolari di posizione organizzativa per questi incarichi (Sez. I appello sent. 33/2020)".

TENUTO CONTO altresì che la giurisprudenza contabile (deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise) non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

ATTESO che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali, previa autorizzazione dell'Ente di provenienza;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni, per l'utilizzo congiunto del lavoratore ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004, e nel contempo autorizzare ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., il dipendente Ing. Vittorio Procopio a svolgere attività lavorativa aggiuntiva presso il comune di Montauro, per 12 ore settimanali fuori dal normale orario di lavoro, in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311;

CONSIDERATO che Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa

articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO della disponibilità dell'Istruttore direttivo Ing. Vittorio Procopio, a svolgere attività lavorativa aggiuntiva presso il comune di Montauro;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 557, L. 30.12.2004 n. 311;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti i vigenti C.C.N.L.;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI AUTORIZZARE l'utilizzo congiunto del dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Comune Ing. Vittorio Procopio, inquadrato nella categoria "D" posizione economica D2, con profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico, per n. 9 ore settimanali, da svolgere durante il normale orario di lavoro, per il periodo dal 10/10/2022 al 31/12/2022, salvo proroga, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Montepaone e l'Ente proponente Comune di Montauro diretto a disciplinare l'utilizzo congiunto del lavoratore;

DI AUTORIZZARE, altresì, ex art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., il dipendente Ing. Vittorio Procopio a svolgere attività lavorativa aggiuntiva presso il comune di Montauro, per 12 ore settimanali fuori dal normale orario di lavoro, in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), per lo stesso periodo di vigenza della convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;

DI AUTORIZZARE, il Responsabile del personale alla stipula della relativa convenzione;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto al Comune di Montauro;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000.

Allegato alla Deliberazione di G.C. n. ____ del _____

Schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale (art. 14 del CCNL Comparto EE.LL. sottoscritto in data 22/1/2004 ed art. 1, comma 124, L.145/2018) del dipendente Ing. Vittorio Procopio

L'anno duemilaventidue, il giorno ____ del mese di _____ nella residenza municipale di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

Il Comune di Montepaone (CZ) rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Montauro (CZ) rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

Premesso

- che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e per esigenze correlate alla funzionalità dell'area Tecnica, il Comune di Montauro con nota del 03/10/2022 prot. n. 5402, ha chiesto al comune di Montepaone la disponibilità ad utilizzare un dipendente del Comune medesimo Ing. Vittorio Procopio, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria "D" posizione economica D2, per svolgere attività lavorativa per nove ore settimanali in regime di scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004 e dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 e per n. 12 ore settimanali in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004;

- che con deliberazione della G.C. n. ____ del __/__/2022, esecutiva, il comune di Montepaone ha autorizzato l'utilizzo congiunto del dipendente predetto in regime di scavalco condiviso per nove ore settimanali, approvando il relativo schema di convenzione, e ha autorizzato, altresì, il proprio dipendente Ing. Vittorio Procopio, ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Montauro, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro;

- che con deliberazione della G.C. n. __ del __/__/2022, esecutiva, il comune di Montauro ha disposto l'utilizzo congiunto del dipendente predetto in regime di scavalco condiviso per nove ore settimanali, approvando il relativo schema di convenzione, nonché ha disposto l'utilizzo, del predetto dipendente, per ulteriori 12 ore settimanali in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), per lo stesso periodo di vigenza della convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 14 del CCNL stipulato il 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 124, L.145/2018, l'utilizzo del Comune di Montauro, di una parte di tempo di lavoro d'obbligo, dell'Ing. Vittorio Procopio, dipendente di ruolo del comune di Montepaone inquadrato nella Categoria "D" posizione economica D2, con profilo professionale di Istruttore

Direttivo tecnico, per esigenze correlate alla funzionalità dell'area Tecnica del Comune di Montauro.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà effetto dal 10/10/2022 e scadenza al 31/12/2022, salvo proroga e potrà cessare in qualunque momento per mutuo consenso dichiarato delle due amministrazioni comunali o per il venir meno del consenso del lavoratore interessato.

ART. 3 - COMUNE GESTORE

La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al comune di Montepaone che ha disposto l'utilizzo congiunto temporaneo parziale e lo stesso ente è anche competente all'adozione degli atti di gestione del rapporto di lavoro per tutti gli istituti.

ART. 4 - ORARIO DI SERVIZIO

Il dipendente utilizzato, presterà servizio tra i due Comuni con il seguente orario: 27 ore settimanali presso il comune di Montepaone e 9 ore settimanali presso il comune di Montauro nell'ambito del normale orario di lavoro.

ART. 5 - MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO

I Sindaci dei Comuni convenzionati, ai fini di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrative nell'interesse dei servizi e in accordo con il dipendente utilizzato, dovranno concordare l'orario di servizio, fermo restando che complessivamente il numero delle ore, per ciascun Comune dovrà rimanere invariato.

ART. 7- TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e rimborso spese spettante al dipendente utilizzato, sono disciplinati dall'art. 14 del CCNL stipulato in data 22/01/2004. Il comune di Montepaone, per l'attività svolta durante l'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali di cui all'art. 4, assume l'onere di anticipare la retribuzione spettante al dipendente, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, e quant'altro attiene al rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione. Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di posizione organizzativa, attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Sindaco del comune di Montauro, potrà essere riconosciuta la retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuta in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del citato contratto. Al dipendente inoltre sarà corrisposto, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Tutte le spese ad eccezione di quelle relative alle spese di viaggio e delle retribuzioni aggiuntive (posizione e risultato) che restano a carico del comune di Montauro, saranno ripartite tra i due comuni convenzionati in proporzione alle ore lavorate. Il comune di Montauro assume l'onere di rimborsare al comune di Montepaone nei trenta giorni successivi alla corresponsione delle competenze dovute al dipendente, la quota parte che dovrà essere rendicontata dal comune di Montepaone. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

I due Enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul rapporto disciplinato dalla presente convenzione provvederanno a convocare apposite riunioni con i rappresentanti degli Enti contraenti.

ART.10 - INCOMPATIBILITA'

Le parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostantive e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, ne situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Data,.....

Per il Comune di Montepaone

Per il Comune di Montauro

Per espressa accettazione
Il Dipendente autorizzato
Ing. Vittorio Procopio



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via L. Rossi 35, - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/634720

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 E ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145/2018, TRA IL COMUNE DI MONTAURO E IL COMUNE DI MONTEPAONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEPAONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STESSO IN REGIME DI SCAVALCO IN ECCEDEZZA AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis DEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Montepaone li 03/10/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Geom. Francesco Ficchi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Montepaone li 03/10/2022

La Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Anna Cerminara

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Mario Migliarese

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Firmato come all'originale

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot.11694

Montepaone, li 06/10/2022

Il Responsabile dell'Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

- del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
- X del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Montepaone, li03/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati